

Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 41 11  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail [can@ti.ch](mailto:can@ti.ch)  
web [www.ti.ch](http://www.ti.ch)

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale dell'economia, della  
formazione e della ricerca DEFR  
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG  
Schwarzenburgstrasse 165  
3003 Berna

Invio per posta elettronica:  
[gever@blw.admin.ch](mailto:gever@blw.admin.ch)


### Procedura di consultazione – Pacchetto di ordinanze agricole 2022

Gentili signore,  
egregi signori,

ci riferiamo alla consultazione menzionata in epigrafe e tramite la presente vi sottoponiamo le osservazioni sviluppate.

Ringraziandovi per la preziosa opportunità accordata di esprimerci in materia, vogliate gradire, gentili Signore ed egregi Signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente  
  
Manuele Bertoli

Il Cancelliere  
  
Arnaldo Coduri

Allegato:

- Formulario di risposta.

Copia a:

- Consiglio di Stato ([decs-dir@ti.ch](mailto:decs-dir@ti.ch); [dfe-dir@ti.ch](mailto:dfe-dir@ti.ch); [di-dir@ti.ch](mailto:di-dir@ti.ch); [dss-dir@ti.ch](mailto:dss-dir@ti.ch); [dt-dir@ti.ch](mailto:dt-dir@ti.ch); [can-sc@ti.ch](mailto:can-sc@ti.ch))
- Divisione economia ([dfe-de@ti.ch](mailto:dfe-de@ti.ch))
- Sezione dell'agricoltura ([dfe-sa@ti.ch](mailto:dfe-sa@ti.ch))
- Laboratorio cantonale ([dss-lc@ti.ch](mailto:dss-lc@ti.ch))
- Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo ([dt-spaas@ti.ch](mailto:dt-spaas@ti.ch))
- Deputazione ticinese alle camere federali ([can-relazioniesterne@ti.ch](mailto:can-relazioniesterne@ti.ch))
- Pubblicazione in internet

# Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2022

## Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2022

### Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2022

Organisation / Organizzazione	Repubblica e Cantone Ticino
Adresse / Indirizzo	Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino  Piazza Governo 6  6501 Bellinzona
Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma	

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an [gever@blw.admin.ch](mailto:gever@blw.admin.ch).

**Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.**

Merci d'envoyer votre prise de position par courrier électronique à [gever@blw.admin.ch](mailto:gever@blw.admin.ch). Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. **D'avance, merci beaucoup.**

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica [gever@blw.admin.ch](mailto:gever@blw.admin.ch). **Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.**

## **Inhalt / Contenu / Indice**

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali.....	3
BR 01 Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht / Ordonnance sur le droit foncier rural / Ordinanza sul diritto fondiario rurale (211.412.110) .....	4
BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13).....	5
BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture (910.17) .	12
BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) .....	14
BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.18) .....	16
BR 06 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) .....	23
BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1).....	24
BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11) .....	26
BR 09 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (916.121.10).....	27
BR 10 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) .....	28
BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20) .....	29
BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) .....	30
BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l'élevage / Ordinanza sull'allevamento di animali (916.310).....	31
BR 14 Schlachtviehverordnung / Ordonnance sur le bétail de boucherie / Ordinanza sul bestiame da macello (916.341) .....	33
BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) .....	34
BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) .....	36
BR 17 Nationalstrassenverordnung / Ordonnance sur les routes nationales / Ordinanza sulle strade nazionali (725.111) .....	37
BR 18 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01).....	38
WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica (910.181) .....	39
WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l'hygiène dans la production primaire / Ordinanza del DEFR concernente l'igiene nella produzione primaria (916.020.1).....	41
WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul servizio civile (824.012.2) .....	43
BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l'OFAG sur les aides à l'investissement et les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (913.211) .....	44

Ringraziamo il Consiglio federale per la possibilità di poterci esprimere sul pacchetto di ordinanze agricole 2022.

In generale, salutiamo positivamente le modifiche proposte e proponiamo alcune modifiche aggiuntive.

Un calendario concreto per l'ulteriore elaborazione del presente pacchetto di ordinanze agricole 2022 non è noto. È importante che queste informazioni siano disponibili il più presto possibile e in modo vincolante per i seguenti tre motivi:

- Se il test rapido per stabilire se un'azienda agricola deve calcolare o meno un bilancio delle sostanze nutritive dettagliato dovesse essere introdotto come previsto, questo dovrà essere calcolato dai sistemi cantonali. Si tratta di un investimento per il quale i Cantoni chiedono sicurezza.
- Nell'ambito delle modifiche alle disposizioni relative ai contributi d'estivazione, è previsto che i Cantoni possano rinunciare all'adeguamento dei contributi d'estivazione e per la biodiversità in caso di pericolo generato dalla presenza di grandi predatori. È previsto che questa modifica venga introdotta retroattivamente per l'anno 2022 a partire dal 01.01.2023. Sarà quindi necessario fare gli opportuni accertamenti in tutti i casi dubbi della stagione alpestre 2022, ma la decisione definitiva potrà essere presa solo dopo l'entrata in vigore della revisione dell'OPD. È quindi importante avere la certezza di questo cambiamento il più rapidamente possibile.
- La revisione totale dell'ordinanza sui miglioramenti strutturali solleva la questione delle norme secondo le quali devono essere trattate le domande già presentate. A differenza dei pagamenti diretti, l'elaborazione di una domanda di sostegno finanziario per una misura di miglioramento strutturale può richiedere molto tempo. Inoltre, i progetti più grandi sono di solito elaborati in fasi. Qui è importante creare certezza sia per i richiedenti che per il Cantone.

Il rapporto esplicativo indica che la decisione del Consiglio federale sulla revisione delle ordinanze non è prevista prima di novembre/dicembre 2022. Con una data di entrata in vigore al 1° gennaio 2023 e per le ragioni spiegate sopra, questo è chiaramente troppo tardi. Una decisione poco dopo le vacanze estive sarebbe appropriata.



**BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)**

**Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:**

Per quanto riguarda l'adeguamento delle disposizioni concernenti l'estivazione e la protezione delle greggi, dove non diversamente indicato sosteniamo la presa di posizione della Conferenza dei governi dei cantoni alpini (CGCA – RKGK).

In linea di principio, sosteniamo le modifiche proposte per quanto riguarda lo scarico anticipato degli alpi. Tuttavia, non siamo d'accordo con le proposte sui contributi d'estivazione dei pascoli sorvegliati per ovini, in quanto nel complesso non le riteniamo efficaci. Inoltre, le proposte per i contributi d'estivazione non tengono conto dei problemi relativi alla protezione delle greggi negli alpi per capre. In ogni caso ci teniamo a sottolineare che siamo a favore di una migliore compensazione delle misure di protezione delle greggi.

In generale invitiamo a non forzare eccessivamente gli adattamenti strutturali ai pascoli per bestiame minuto. Se non sarà dato abbastanza tempo per trovare nuove soluzioni ai proprietari degli alpi, ai gestori e agli allevatori, vi è un grande pericolo che nelle regioni di montagna molti agricoltori abbandonino l'allevamento di bestiame minuto e soprattutto l'allevamento di ovini. Questo mette in pericolo il mantenimento delle superfici agricole che non sono adatte al pascolo dei bovini. Se manca il bestiame minuto nelle valli di montagna, vi è un grande pericolo che i terreni marginali non vengano più gestiti, con i relativi effetti negativi sul paesaggio e sulla biodiversità.

Le modifiche proposte riguardano solo i pascoli per ovini. Riteniamo importante che un contributo sia definito anche per l'estivazione delle capre. Come misura di protezione, le capre possono essere rinchiusi nei recinti durante la notte, ma questo comporta un grande sforzo aggiuntivo rispetto ai sistemi di pascolo praticati oggi. Poiché l'estivazione delle capre contribuisce a una gestione sostenibile degli alpi, consideriamo imperativo che anche le capre estivate ricevano contributi di sostegno per le misure di protezione.

Inoltre non vediamo come il numero di pastori possa essere aumentato significativamente in un anno. Oggi si stima che ci siano 300 pastori sui pascoli permanenti per ovini. Stimiamo che con la proposta il numero di pastori richiesti potrebbe raddoppiare. Tuttavia, il già difficile reclutamento e la formazione di questi pastori supplementari richiederà più di un anno per questo cambiamento.

<b>Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)</b>	<b>Antrag Proposition Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni</b>
Art. 35 cpv. 2	Approvazione	Accogliamo con favore il fatto che anche superfici presso acque stagnanti possano essere registrate e gestite come prati rivieraschi.

<b>Artikel, Ziffer (Anhang)</b> <b>Article, chiffre (annexe)</b> <b>Articolo, numero (allegato)</b>	<b>Antrag</b> <b>Proposition</b> <b>Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung</b> <b>Justification / Remarques</b> <b>Motivazione / Osservazioni</b>
Art. 35 cpv. 2bis	Richiesta di modifica:  Lungo i corsi <u>e corpi</u> d'acqua danno diritto a contributi le piccole strutture improduttive su prati sfruttati in modo estensivo (...)	Siamo d'accordo con la rinomina dei «prati rivieraschi lungo i corsi d'acqua» in «prati rivieraschi». Questo comporta però che l'art. 35 cpv. 2bis venga riferito anche alle acque stagnanti.
Art. 48 cpv. 1	Approvazione	
Art. 48 cpv. 2	Richiesta di stralcio  <del>2-Il sistema di pascolo che prevede il pascolo da rotazione con provvedimenti di protezione del gregge è possibile fino a una dimensione del gregge di 300 ovini.</del>	Si dovrebbe rinunciare all'introduzione di limiti alle dimensioni del gregge nei sistemi di pascolo. I cambiamenti previsti non permettono il funzionamento della protezione del gregge nel sistema di pascolo da rotazione e costringono a passare alla pastorizia permanente a partire da un gregge di 300 ovini. Nella pratica, è possibile praticare il pascolo da rotazione con i cani da protezione, ma naturalmente solo dove le condizioni dell'alpe permettono un tale sistema. I limiti di 300 o 500 ovini sono anche estranei al sistema dei pagamenti diretti. Questi limiti non sono inoltre in sintonia con l'introduzione dei nuovi fattori UGB per gli agnelli per il calcolo dei carichi normali. Con la definizione di un limite basato sul numero di capi, l'alpeggio di pecore può diventare più interessante dell'alpeggio di agnelli, se questo permette di non superare questi limiti.
Art. 78	Richiesta di stralcio	Visto che l'art. 78 riguarda i contributi secondo l'art. 77, e visto che quest'ultimo articolo è stato abrogato, riteniamo che andrebbe abrogato anche l'art. 78.
Art. 107 cpv. 3	Approvazione	Accogliamo favorevolmente la rinuncia alle riduzioni e al diniego dei contributi se le esigenze PER non possono essere rispettate a causa di misure di prevenzione o di lotta contro organismi da quarantena e altri organismi nocivi particolarmente pericolosi.

<b>Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)</b>	<b>Antrag Proposition Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni</b>
<p>Art. 107a Rinuncia all'adeguamento dei contributi d'estivazione e per la biodiversità in caso di scarico anticipato dell'alpe dovuto ai grandi predatori</p>	<p>Richiesta di modifica:</p> <p>1 Se a causa del pericolo rappresentato dai grandi predatori per gli animali da reddito le aziende d'estivazione e con pascoli comunitari vengono scaricate anticipatamente, il Cantone può rinunciare a un adeguamento del contributo d'estivazione di cui all'articolo 49 capoverso 2 lettera c nonché del contributo per la biodiversità <u>e del contributo per la qualità del paesaggio</u> di cui all'allegato 7 numero 3.1.1 numero 12 se:</p> <p>a. per gli alpi protetti con misure di protezione ragionevolmente esigibili secondo l'articolo 10quinquies capoverso 1 dell'ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia (OCP), ulteriori provvedimenti di protezione contro i grandi predatori sono sproporzionati;</p> <p><del>b. per gli alpi sui quali l'adozione di misure di protezione secondo l'articolo 10quinquies capoverso 2 OCP non è considerata ragionevolmente esigibile, nei quattro anni precedenti non è avvenuto alcun adeguamento del contributo d'estivazione a causa di uno scarico anticipato dell'alpe dovuto ai grandi predatori.</del></p> <p>2 Il gestore deve presentare la domanda di rinuncia all'adeguamento dei contributi d'estivazione e per la biodiversità all'autorità designata dal Cantone competente. <del>Per la valutazione delle domande essa fa capo agli specialisti cantonali competenti in materia di protezione del gregge e di caccia. I Cantoni disciplinano la procedura.</del></p>	<p>Accogliamo con favore la possibilità data ai Cantoni di rinunciare ad un adeguamento dei contributi d'estivazione e per la biodiversità in caso di scarico anticipato degli alpeggi, ma riteniamo che la procedura prevista sia troppo restrittiva e complicata. In primo luogo, la possibilità di adeguare i contributi dovrebbe applicarsi anche ai contributi per la qualità del paesaggio. In secondo luogo, i criteri sono sufficientemente chiari, e il coinvolgimento di altri esperti cantonali non è dunque necessario. Infine, non concordiamo con la limitazione a una volta ogni cinque anni. Vanno invece considerate le caratteristiche particolari di ogni singolo alpe.</p> <p>Naturalmente, il campo di applicazione dell'art. 107a non si limita a quanto avviene sugli alpi per ovini. Gli alpi per caprini e bovini sono sempre più colpiti.</p> <p>Devono essere definiti chiari criteri per stabilire la proteggibilità degli alpi e le misure ragionevolmente esigibili, anche dal punto di vista gestionale e economico.</p> <p>Per gli alpi che non possono essere protetti, lo scarico anticipato dell'alpe può essere una strategia di protezione delle greggi. Gli alpi per i quali l'adozione di misure di protezione non è considerata ragionevolmente esigibile dovrebbero poter caricare l'alpe anche per due anni consecutivi o due volte in cinque anni senza incorrere in una riduzione dei contributi. Non ha senso collegare lo scarico anticipato dall'alpe alla frequenza di un evento. Nell'attuale Art. 106 Forza maggiore, la possibilità di rinuncia alla riduzione o diniego dei contributi non è legata alla frequenza di un evento.</p> <p>Riteniamo che anche senza obblighi ci sia una forte pressione per adeguamenti strutturali nei pascoli alpini dove l'adozione di misure di protezione delle greggi non è ragionevolmente esigibile. Tuttavia, gli agricoltori hanno bisogno di</p>

<b>Artikel, Ziffer (Anhang)</b> <b>Article, chiffre (annexe)</b> <b>Articolo, numero (allegato)</b>	<b>Antrag</b> <b>Proposition</b> <b>Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung</b> <b>Justification / Remarques</b> <b>Motivazione / Osservazioni</b>
	<p>Nel caso di scarico anticipato dell'alpe a causa del pericolo rappresentato dai grandi predatori, devono essere mantenuti anche i contributi di alpeggio per gli allevatori che devono riprendersi gli animali prima della data prevista.</p>	<p>tempo per fare questi adeguamenti. Dal momento che ci sono grandi differenze regionali nelle strutture degli alpi per ovini e il sistema è sovraccaricato da troppi cambiamenti, consideriamo sproporzionato aggiungere pressione supplementare. Nessuno espone consapevolmente i propri animali a un alto rischio di predazione ogni anno.</p> <p>Gli agricoltori fanno una valutazione del rischio quando decidono se implementare o meno misure di protezione delle greggi. Nelle regioni dove non sono presenti branchi di lupi o lupi residenti, sarebbe sproporzionato attuare preventivamente le misure di protezione secondo l'Aiuto all'esecuzione concernente la protezione del bestiame. In questi casi, nell'anno in cui compare il lupo, dovrebbe essere possibile lo scarico anticipato anche per quegli alpi su cui è ragionevolmente esigibile l'adozione di misure di protezione del bestiame ma che non hanno adottato alcuna misura.</p> <p>Nel caso di scarico anticipato dell'alpe gli allevatori avranno un carico di lavoro supplementare e meno foraggio per l'inverno. L'acquisto di foraggio supplementare sarà necessario.</p>
<p>Allegato 1 N. 2.1.9 – 2.1.9b</p>	<p>Richiesta di stralcio</p>	<p>Di principio sosteniamo la procedura prevista. È un peccato che le esperienze del pilota nei cantoni GELAN non siano descritte nel rapporto esplicativo. Quest'ultimo ha mostrato che la riduzione del carico amministrativo sperata per le aziende agricole si è verificata solo in misura molto limitata. Le aziende agricole che rispettano i valori limite spesso devono ancora calcolare un bilancio dei nutrienti perché partecipano al programma PLCSI. Inoltre, i costi per l'implementazione in tutti i sistemi cantonali non sono proporzionati alla semplificazione a livello delle aziende agricole. Attualmente,</p>

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
		<p>troppo poche aziende beneficerebbero di questa semplificazione. Proponiamo quindi di rimandare l'introduzione ad un momento in cui sia possibile un calcolo centrale automatizzato tramite il sistema dNPSM e il PLCSI non sia più legato al calcolo di un bilancio di nutrienti, altrimenti verrà generato lavoro supplementare per la consulenza. I risultati del bilancio dipendono fortemente dalla qualità dei dati in HODUFLU e dalle informazioni fornite dalle aziende sull'uso dei fertilizzanti minerali. Questo deve essere preso in considerazione durante l'esecuzione e i controlli.</p>
Allegato 1 N. 2.2.2	Approvazione	
<p>Allegato 2</p> <p>Disposizioni particolari per l'estivazione e la regione d'estivazione</p> <p>4 Sistemi di pascolo per gli ovini</p> <p>4.1 Sorveglianza permanente</p> <p>N. 4.1.1</p>	<p>Richiesta di modifica:</p> <p>4.1.1 La conduzione del gregge è effettuata da un pastore con cani e il gregge è condotto quotidianamente a un luogo di pascolo scelto dal pastore. <del>A partire da una dimensione del gregge di 500 ovini, la conduzione del gregge è effettuata da almeno due pastori.</del></p>	<p>Secondo alcune stime, il limite di 500 ovini porterà ad un raddoppio della domanda di pastori formati. Le difficoltà già esistenti nel reclutamento del personale si trasformeranno così in un problema insolubile. Respingiamo questa proposta. C'è un'acuta carenza di manodopera qualificata sul mercato del lavoro per il personale alpestre, specialmente per i pastori qualificati.</p>
<p>Allegato 7</p> <p>N. 1.6.1 lett. a</p>	<p>Richiesta:</p> <p>I contributi d'estivazione devono valere anche per le capre. Questi sono da riportare esplicitamente all'allegato 7 N. 1.6.</p> <p>Avrebbe più senso differenziare i contributi per sistema di pascolo e a seconda del tipo di protezione delle greggi e</p>	<p>Due pastori non significano automaticamente protezione del gregge. Per un sistema di pascolo protetto in modo efficace, sono necessari cani da protezione. Non è opportuno prescrivere due pastori come misura preventiva su tutti gli alpi con più di 500 pecore senza dover attuare misure di protezione delle greggi.</p>

<b>Artikel, Ziffer (Anhang)</b> <b>Article, chiffre (annexe)</b> <b>Articolo, numero (allegato)</b>	<b>Antrag</b> <b>Proposition</b> <b>Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung</b> <b>Justification / Remarques</b> <b>Motivazione / Osservazioni</b>
	<p>del numero di pastori. Proponiamo la seguente struttura:</p> <p>Pascolo permanente con un pastore → 500 franchi per CN</p> <p>Pascolo permanente con 2 pastori o concetto di protezione individuale del gregge → 700 franchi per CN</p> <p>Pascolo da rotazione → 320 franchi per CN</p> <p>Pascolo con concetto di protezione individuale del gregge → 520 fr. per CN</p>	<p>Sarebbe inaccettabile escludere tutte le aziende d'estivazione che impiegano un solo pastore dai contributi. Se i contributi per i pascoli ovini superiori a 500 pecore con un solo pastore vengono cancellati, vi è un alto rischio che delle aziende dovranno chiudere.</p> <p>È molto improbabile che tutti gli alpeggi con più di 500 ovini possano passare a due pastori nell'arco di un anno. Mancano i pastori e spesso anche gli alloggi adatti.</p> <p>È possibile gestire greggi di più di 500 ovini anche con un solo pastore. Non deve accadere che tali alpi non possano più percepire contributi se non impiegano due pastori. Con un secondo pastore, gli alpi con questo contributo genereranno meno reddito di prima.</p> <p>Il contributo di 400 franchi è attualmente troppo basso per i pastori permanenti. Un aumento a 500 franchi è appropriato.</p> <p>L'attuazione di misure di protezione delle greggi e o l'impiego di un secondo pastore dovrebbe far scattare un contributo supplementare di 200 franchi per CN, sia per il pascolo permanente che per il pascolo da rotazione.</p>
<p>Allegato 8 N. 2.1.7 <b>b</b></p>	<p>Approvazione</p> <p>(attenzione: nel progetto è indicata erroneamente la lettera <b>d</b>)</p>	<p>Nell'ottica della responsabilità individuale, concordiamo sul fatto che le aree infestate da malerbe non siano immediatamente escluse dalla SAU, ma siano piuttosto penalizzate con una riduzione dei contributi di 400.- fr. se le superfici non sono state gestite adeguatamente e risultano fortemente infestate.</p>
<p>Allegato 8 N. 3.7.4 lett. a e n</p>	<p>Richiesta di modifica:</p> <p>3.7.4 Inadempimento parziale delle esigenze relative alla</p>	<p>Cfr. osservazione all'allegato 7 N. 1.6.1 lett. a</p>

<b>Artikel, Ziffer (Anhang)</b> <b>Article, chiffre (annexe)</b> <b>Articolo, numero (allegato)</b>	<b>Antrag</b> <b>Proposition</b> <b>Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung</b> <b>Justification / Remarques</b> <b>Motivazione / Osservazioni</b>
	<p>sorveglianza permanente degli ovini</p> <p>a. <del>Fino a 499 ovini:</del> gregge non condotto o non condotto a sufficienza da un pastore con cani; <del>da 500 ovini: gregge non condotto o non condotto a sufficienza da almeno due pastori con cani (all. 2, n. 4.1.1)</del></p> <p>n. <del>La retribuzione dei pastori nel quadro di un rapporto di lavoro non corrisponde almeno agli standard usuali del settore (art. 48 cpv. 1)</del></p>	
<p>Allegato 8 N. 3.7.6 lett. c</p>	<p>Richiesta di modifica:</p> <p>3.7.6 Inadempimento parziale delle esigenze relative al pascolo da rotazione degli ovini con provvedimenti di protezione del gregge</p> <p><del>e. Il carico effettivo supera una dimensione del gregge di 300 ovini (art. 48 cpv. 2)</del></p> <p><del>Riduzione del contributo d'estivazione all'aliquota del pascolo da rotazione secondo l'allegato 7 numero 1.6.1 lett. b (riduzione di 280 fr./CN)</del></p>	<p>Dal momento che si propone di eliminare le condizioni relative alle dimensioni delle greggi, anche questo paragrafo deve essere eliminato di conseguenza.</p>

**BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture (910.17)**

**Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:**

Accogliamo con favore la promozione dei legumi destinati al consumo umano nell'ottica di promuovere diete coerenti con gli obiettivi di salute e di protezione del clima.

<b>Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)</b>	<b>Antrag Proposition Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni</b>
Art, 1 cpv. 1 lett. d e cpv. 3 lett. c	Approvazione	<p>Accogliamo con favore l'estensione dei contributi per singole colture alle leguminose a granelli destinate all'alimentazione umana.</p> <p>In particolare, accogliamo con favore il fatto che non sia necessario registrare la destinazione delle colture, in un'ottica di semplificazione amministrativa. Raccomandiamo vivamente di mantenere questa posizione.</p>
Art. 2 lett. e	<p>Richiesta di modifica:</p> <p>Per ettaro e anno il contributo per singole colture ammonta a:</p> <p>e. fagioli, piselli, lupini e lenticchie, nonché miscele ai sensi dell'articolo 6b capoverso 2: <del>4000 franchi</del> 2000 franchi.</p>	<p>L'aumento della coltivazione di colture proteiche in Svizzera soddisfa un grande bisogno sociale e può giocare un ruolo nel raggiungimento degli obiettivi climatici dell'agricoltura.</p> <p>D'altra parte, sostenendo la produzione indigena di colture proteiche viene diminuita la dipendenza dalle importazioni sia di prodotti per l'alimentazione umana che di mangimi proteici, diminuendo le emissioni di gas serra e contribuendo al tasso di autoapprovvigionamento del Paese.</p> <p>La ricerca dovrebbe dare un ulteriore contributo rivedendo le razioni foraggere attualmente in uso.</p>



**BR 04 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15)**

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

<b>Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)</b>	<b>Antrag Proposition Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni</b>
Art. 3 cpv. 1	La lettera e è da rimuovere dal paragrafo 1 e da aggiungere nel paragrafo 2	I controlli previsti dalla lettera e (Allegato 2, cifra 55 dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico) devono essere verificata ogni 4 anni, analogamente ai controlli dell'OPAc.
Art. 3 cpv. 2	La lettera e è da rimuovere dal paragrafo 1 e da aggiungere nel paragrafo 2	I controlli previsti dalla lettera e (Allegato 2, cifra 55 dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico) devono essere verificata ogni 4 anni, analogamente ai controlli dell'OPAc.
Art. 5 cpv. 3	Richiesta di modifica:  3 Ogni anno deve essere svolto un controllo in loco in almeno il <del>5 per cento</del> <u>3 per cento</u> delle aziende gestite tutto l'anno, delle aziende d'estivazione e delle aziende con pascoli comunitari secondo i criteri di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere b e d.	La proposta di non più computare i controlli a seguito della prima notifica a programmi nel quadro dei pagamenti diretti sulla quota del 5 per cento porterà a un aumento dei controlli totali. Chiediamo quindi che la percentuale di aziende che devono venir controllate in funzione del rischio venga ridotta.

<b>Artikel, Ziffer (Anhang)</b> <b>Article, chiffre (annexe)</b> <b>Articolo, numero (allegato)</b>	<b>Antrag</b> <b>Proposition</b> <b>Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung</b> <b>Justification / Remarques</b> <b>Motivazione / Osservazioni</b>

**BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.18)**

**Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:**

Nel quadro di questa revisione, l'Ordinanza BIO deve essere adattata al nuovo Regolamento BIO (UE) 2018/848, in vigore dal 1 gennaio 2022.

I regolamenti dell'UE sull'acquacoltura biologica dovrebbero essere finalmente inclusi nell'Ordinanza BIO. In Svizzera, invece, ci sono al momento solo le direttive private di Bio Suisse. Sempre più consumatori comprano pesce biologico locale. Non si comprende perché questo gruppo di alimenti non venga incluso nell'Ordinanza BIO. Si consideri che ora anche il cibo per animali domestici deve essere coperto dall'Ordinanza BIO.

<b>Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)</b>	<b>Antrag Proposition Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni</b>
Art. 1	Anche le disposizioni dell'UE sull'acquacoltura sono incluse nell'Ordinanza BIO	L'Ordinanza BIO non si applica all'acquacoltura. Ci sono unicamente linee guida private di Bio Suisse. Dal 2009 ci sono nell'UE delle disposizioni relative all'acquacoltura biologica. Per ulteriori dettagli si vedano le osservazioni generali.
Art. 2 cpv. 5 <sup>bis</sup> lett. h	Cancellare l'art. 2 cpv. 5 <sup>bis</sup> lett. h conformemente all'attuale ordinanza BIO.  <u>Proposta alternativa</u> Nel caso in cui l'art. 2 cpv. 5 <sup>bis</sup> lett. h non venga cancellato, si rende necessario un adattamento : Non sono soggetti a certificazione: h. la commercializzazione di prodotti non imballati, ad eccezione degli alimenti per animali, a condizione che: 1. I prodotti sono venduti direttamente ai consumatori nel punto vendita senza che vengano consegnati anche prodotti convenzionali comparabili, 2. ... 3. Specificare e indicare quantità significativamente inferiori (tutti i prodotti insieme max. 1'000 kg) e ricavi (tutti i prodotti insieme max. 4'000 CHF)	La commercializzazione di prodotti non imballati non dovrebbe più essere soggetta a certificazione, soprattutto se:  - I prodotti sono venduti direttamente ai consumatori, e - la quantità annua venduta non supera i 5'000 kg o il fatturato annuo è inferiore ai 20'000 CHF.  Secondo le spiegazioni, questo è paragonabile all'art. 2 cpv. 5 <sup>bis</sup> lett. c dell'Ordinanza BIO (Stoccaggio e commercializzazione di prodotti confezionati ed etichettati pronti per la vendita). Il paragone con l'art. 2 cpv. 5 <sup>bis</sup> lett. c inserito nelle spiegazioni non ha senso.  Il potenziale di abuso è significativamente più alto per il cibo non confezionato rispetto ai prodotti confezionati.  Inoltre, la proposta non limita la distribuzione alla sola vendita sul posto. Anche un commercio online sarebbe per

<b>Artikel, Ziffer (Anhang)</b> <b>Article, chiffre (annexe)</b> <b>Articolo, numero (allegato)</b>	<b>Antrag</b> <b>Proposition</b> <b>Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung</b> <b>Justification / Remarques</b> <b>Motivazione / Osservazioni</b>
		<p>esempio possibile, cosa che porta ad un aumento del potenziale di abuso relativo agli alimenti BIO non confezionati. La distribuzione diretta di alimenti non confezionati a clienti stranieri sarebbe anche concepibile.</p> <p>La proposta permetterebbe anche la commercializzazione simultanea di alimenti biologici e convenzionali dello stesso tipo. Soprattutto nel caso di cibo non confezionato, questo aumenta il rischio di violazioni.</p> <p>Non è inoltre chiaro nella proposta a cosa si riferiscono i 5'000 kg e 20'000 CHF. A un prodotto non imballato o a tutti i prodotti non imballati insieme? Indipendentemente da questo, le quantità e le entrate sarebbero troppo alte. Con tali quantità e ricavi, non è più una piccola impresa.</p> <p>Secondo l'art. 35 cpv. 8 del Regolamento BIO (UE) 2018/848, gli Stati membri dell'UE possono, ma non sono obbligati, a prevedere un approccio simile a quello della lett. h). Se uno Stato membro opta per una tale procedura, può stabilire regole più severe.</p> <p>Non vi è dunque neanche da parte dell'UE un obbligo di introdurre in Svizzera la prevista lett. h).</p> <p>In considerazione di quanto sopra (in particolare il potenziale di abuso) e dal punto di vista della protezione contro gli inganni, l'obbligo di certificazione per gli alimenti biologici non confezionati dovrebbe essere mantenuto. La lett. h prevista dovrebbe quindi essere cancellata o i criteri dovrebbero essere definiti in modo tale da ridurre il potenziale di abuso (vedi proposta alternativa).</p>
Art. 10 cpv. 3	Adottare la formulazione sull'idrocoltura dal Regolamento BIO (UE) 2018/848: «L'idrocoltura, ovvero un metodo di coltivazione in cui le	La formulazione del Regolamento BIO (UE) 2018/848 (allegato 2, parte 1, punto 1.2) sull'idrocoltura (Definizione) è

<b>Artikel, Ziffer (Anhang)</b> <b>Article, chiffre (annexe)</b> <b>Articolo, numero (allegato)</b>	<b>Antrag</b> <b>Proposition</b> <b>Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung</b> <b>Justification / Remarques</b> <b>Motivazione / Osservazioni</b>
	<p>piante, che non crescono naturalmente in acqua, radicano esclusivamente in una soluzione nutritiva o in un mezzo inerte a cui viene aggiunta una soluzione nutritiva, non è ammessa».</p>	<p>stata resa più chiara.</p>
<p>Art. 10 cpv. 4</p>	<p>Il cpv. 4 deve essere introdotto nel modo seguente:  «In deroga al cpv. 2, sono ammesse le seguenti procedure:»</p>	<p>Il cpv. 4 è in contraddizione con il Regolamento BIO (UE) 2018/848 (allegato 2, parte 1, punto 1.4). Secondo la Svizzera, l'idrocoltura dovrebbe ora essere possibile, tra l'altro, per la coltivazione di alcune piante in vaso. Questo non è lo stesso che nell'UE. Nell'UE, alcune piante in vaso sono permesse in deroga all'art. 10 cpv. 2. Il cpv. 2 stabilisce che la produzione di piante organiche deve avvenire nel suolo vivo in combinazione con il sottosuolo e la roccia primaria. La coltivazione di alcune piante in vaso (art. 10 cpv. 4 lett. a) e la coltivazione di piantine o alberelli in contenitori per l'ulteriore trapianto (art. 10 cpv. 4 lett. b) non è collegata al sottosuolo e alla roccia primaria ed è quindi una deroga all'art. 10 cpv. 2. Di conseguenza, questo non ha nulla a che fare con l'idrocoltura.</p> <p>La frase introduttiva sotto il cpv. 4 deve essere adattata nel senso del Regolamento BIO (UE) 2018/848 (allegato 2, parte 1, punto 1.4).</p>
<p>Art. 10 cpv. 5</p>	<p>La produzione di germogli in base al Regolamento BIO (UE) 2018/848 (allegato 2, parte 1, punto 1.3) deve essere regolata in modo più preciso e chiaro.</p> <p>Potrebbe essere introdotto come segue:  "In deroga al cpv. 2 è ammissibile quanto segue:..."</p>	<p>Le disposizioni sulla produzione di germogli non sono abbastanza precisi.</p> <p>Le disposizioni del Regolamento BIO (UE) 2018/848 (allegato 2, parte 1, punto 1.3) dovrebbero essere maggiormente integrate. Da un lato, bisognerebbe specificare meglio cosa si intende per germogli («germogli, ovvero germogli, germi e getti, che vivono esclusivamente delle riserve di nutrienti del seme»). D'altra parte, il substrato dovrebbe essere trattato in</p>

<b>Artikel, Ziffer (Anhang)</b> <b>Article, chiffre (annexe)</b> <b>Articolo, numero (allegato)</b>	<b>Antrag</b> <b>Proposition</b> <b>Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung</b> <b>Justification / Remarques</b> <b>Motivazione / Osservazioni</b>
		modo più dettagliato.
Art. 16j cpv. 2 lett. a		È positivo che gli aromi siano ora inclusi tra gli ingredienti di origine agricola
Art. 16j cpv. 2 lett. b	Aggiunta: "...sostanze aromatizzanti, <i>estratti aromatici</i> , acqua,...".	Quali componenti aromatizzanti, oltre alle sostanze aromatizzanti vi sono anche gli estratti aromatici. Gli estratti aromatici devono quindi essere aggiunti all'elenco delle sostanze.
Art. 16k cpv. 4	Aggiunta al cpv. 4: "L'UFAG informa senza indugio gli organismi di certificazione e gli organi cantonali di controllo delle derrate alimentari.... "  Nel senso di un accordo, un elenco di tutte le direttive generali dovrebbe essere pubblicato sul sito dell'UFAG sotto la rubrica «Agricoltura biologica» (analogamente alle direttive generali sulle derrate alimentari secondo il principio Cassis de Dijon presso l'USAV o le decisioni ODAgr presso l'UFAG).	L'autorizzazione di prodotti e sostanze non biologiche di origine agricola a causa di una situazione di carenza è ora pubblicata nel Foglio federale sotto forma di sentenza generale.  Non solo gli enti di certificazione devono essere informati, ma anche gli organi cantonali di controllo degli alimenti. Questo è necessario perché i controlli cantonali sulle derrate alimentari applicano l'Ordinanza BIO secondo la legislazione alimentare.  Non è sufficiente che le direttive generali siano pubblicate solo nel Foglio federale. Questo non è abbastanza chiaro per i diversi Player. È importante che un elenco di tutte le direttive generali sia pubblicato sul sito dell'UFAG. Questo viene fatto anche dall'USAV, in particolare nel caso di direttive generali relative all'immissione sul mercato di un prodotto alimentare secondo il principio Cassis-de-Dijon. Si veda la Homepage USAV <a href="http://www.blv.admin.ch">www.blv.admin.ch</a> > Importazione ed esportazione > Basi legali ed esecutive > Cassis-de-Dijon > Domande relative a decisioni di portata generale.  L'elenco delle ordinanze della ODAgr è pubblicato anche sul

<b>Artikel, Ziffer (Anhang)</b> <b>Article, chiffre (annexe)</b> <b>Articolo, numero (allegato)</b>	<b>Antrag</b> <b>Proposition</b> <b>Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung</b> <b>Justification / Remarques</b> <b>Motivazione / Osservazioni</b>
		<p>sito dell'UFAG alla voce «Ordinanza sulla dichiarazione agricola». Questo ha avuto molto successo.</p> <p>Con la pubblicazione sul sito dell'UFAG, i vari Player potranno conoscere tutte le direttive generali in vigore e quelle che non sono più in vigore in un luogo centrale.</p>
<p>Art. 16k cpv. 3 e 5</p>	<p>Nell'ambito di questa revisione, i criteri per l'autorizzazione o la revoca dell'autorizzazione di prodotti e sostanze non biologiche di origine agricola sono stabiliti nell'Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica.</p> <p>In caso contrario, i punti da presentare nella domanda (cfr. attuale art. 16k cpv. 3) devono comunque essere indicati ai sensi dell'art. 16k dell'Ordinanza sull'agricoltura biologica.</p>	<p>Autorizzazione UFAG di prodotti e sostanze non biologiche di origine agricola</p> <p>Finora, secondo l'attuale cpv. 3 dell'Ordinanza BIO, i punti da presentare nella domanda (come la prova che esiste una situazione di penuria o che il prodotto finale non può essere prodotto in altro modo) sono stati specificati. Questo è stato eliminato.</p> <p>Il cpv. 4 menziona ora che il DEFR può definire ulteriori criteri per l'autorizzazione o la revoca dell'autorizzazione di prodotti e sostanze conformemente al cpv. 3. Tuttavia, nulla è previsto a questo proposito nell'Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica nell'ambito della revisione. È importante che i criteri di autorizzazione siano definiti nel contesto di questa revisione (per esempio nell'ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica). In questo modo si può garantire che il DEFR riceva domande complete.</p>
<p>Art. 30a<sup>ter</sup> cpv. 1 e 2</p>	<p>Cancellare il cpv. 2 sulle categorie di prodotti senza sostituzione o aggiungere categorie di prodotti più chiare e significative.</p> <p>Qualora le categorie di prodotti dell'UE vengano mantenute, almeno i termini (come «piante, «prodotti vegetali», «non trasformati», «trasformati») dovrebbero essere definiti ai</p>	<p>Certificato</p> <p>Le categorie di prodotti sono ora definite nel cpv. 2.</p> <p>Le categorie di prodotti sono a tratti non abbastanza chiare e significative e non risultano logiche. A tratti non si sa esattamente quali prodotti rientrino nelle singole categorie. Per esempio, cosa si intende per «piante» o «prodotti vegetali»</p>

<b>Artikel, Ziffer (Anhang)</b> <b>Article, chiffre (annexe)</b> <b>Articolo, numero (allegato)</b>	<b>Antrag</b> <b>Proposition</b> <b>Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung</b> <b>Justification / Remarques</b> <b>Motivazione / Osservazioni</b>
	<p>sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza BIO.</p> <p>Elencare nell'Ordinanza BIO o nell'ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica un modello di certificato (vedi allegato 6 del Regolamento BIO (UE) 2018/848).</p> <p>Se la presentazione del certificato venisse elencata nell'Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica, è necessario un capoverso aggiuntivo sotto l'art. 30a<sup>ter</sup>, in modo che possano essere specificati ulteriori criteri per il certificato. Ad es:</p> <p>«Il DEFR può specificare ulteriori criteri per il certificato»</p> <p>Art. 30a<sup>ter</sup> cpv. 1 completare.</p>	<p>(nel caso di prodotti vegetali, anche prodotti a base di tofu?).</p> <p>Nella proposta di revisione, si è semplicemente adottato le categorie del Regolamento BIO (UE) 2018/848 (vedi art. 35 cpv. 7), ma non le definizioni del regolamento UE (vedi definizioni all'art. 3 o all'allegato 1).</p> <p>Il termine «agricolo» nella categoria lett. c «prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti» non è appropriato e dovrebbe quindi essere cancellato. Molti alimenti trasformati non sono considerati prodotti agricoli (come limonate, condimenti per insalata, prodotti da forno, cioccolato).</p> <p>Non si capisce perché si preveda una categoria di prodotti separata per il vino ma non per altri gruppi di alimenti (come i latticini, gli oli vegetali o il pane e i prodotti da forno). Il vino potrebbe anche essere classificato sotto un'altra categoria di prodotti.</p> <p>Sarebbe utile se un modello / modello del certificato fosse inserito nell'Ordinanza BIO o nell'ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica (vedi allegato 6 del Regolamento BIO (UE) 2018/848).</p> <p>Non è sufficiente per un certificato se devono essere indicate</p>

<b>Artikel, Ziffer (Anhang)</b> <b>Article, chiffre (annexe)</b> <b>Articolo, numero (allegato)</b>	<b>Antrag</b> <b>Proposition</b> <b>Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung</b> <b>Justification / Remarques</b> <b>Motivazione / Osservazioni</b>
	<p>Come: "...la categoria di prodotti", <i>"Elenco di prodotti..."</i></p> <p>Se l'Ordinanza BIO non specifica i dettagli del certificato, i requisiti dettagliati del certificato devono essere specificati nell'Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica, ad esempio in una nuova sezione intitolata «Certificato».</p>	<p>solo le categorie di prodotti previste al cpv. 2.</p> <p>Non dice nulla sui prodotti o l'assortimento. L'organismo di certificazione deve fornire una lista dettagliata dei prodotti/alimenti direttamente nel certificato o accompagnarlo. Questo requisito dovrebbe essere menzionato nell'Ordinanza BIO o nell'Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica. Inoltre, il certificato dovrebbe indicare se i prodotti sono biologici o in conversione.</p>



**BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1)**

**Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:**

L'ordinanza sui miglioramenti strutturali è stata completamente rivista. Salutiamo favorevolmente la revisione e riteniamo che la nuova struttura ne faciliterà la lettura e l'utilizzo da parte dei collaboratori incaricati della sua esecuzione.

- A pagina 6 dell'ordinanza si ripete il capitolo 2. Probabilmente si tratta di un errore. A pagina 6 dovrebbe risultare il capitolo 3.
- In generale i contributi federali dovrebbero essere aumentati, soprattutto per gli alpeggi

Dove non indicato diversamente, sosteniamo la presa di posizione di suissemelio.

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
Art. 6 cpv. 2 lett. d (nuova)	Richiesta di aggiunta: <u>d. per l'aiuto iniziale</u>	Lo scopo è di favorire il giovane agricoltore nel possesso e gestione di un'azienda agricola.
Art. 30 cpv. 2	Richiesta di modifica:  Aggiungere: <b>Eccezion fatta per i singoli sottoprogetti concernenti edifici e opere del genio rurale dei progetti di sviluppo regionale.</b>	Per i progetti di sviluppo regionale (PSR) è necessario poter liquidare i singoli sottoprogetti prima della conclusione del PSR, visto che i PSR hanno una durata di 6 anni. È inconcepibile non poter versare il 100% del contributo per un sottoprogetto prima dei 6 anni.
Allegato 5 N. 2 lett. a	Richiesta di modifica: a. Per sostenere finanziariamente locali e installazioni per la fabbricazione e lo stoccaggio di formaggio devono essere trasformati almeno <del>800</del> <u>600 kg</u> di latte per UBG (animali munti)	Sugli alpeggi ticinesi è <b>impossibile</b> raggiungere gli 800 kg di latte per UBG (animali munti)
Allegato 5 N. 2 lett. c (nuovo)	Richiesta di aggiunta:  <b>c. Se la conformazione del territorio, le difficoltà costruttive e la distanza dimostrano la necessità di costruire più edifici,</b>	Se la conformazione del territorio, le difficoltà costruttive e la distanza dimostrano la necessità di costruire più edifici, locali e installazioni su più corti alpestri, deve essere possibile finanziare le singole opere.

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
	locali e installazioni su più corti alpestri, sarà necessario finanziare le singole opere.	
Allegato 7 nr. 2.2. Riduzione del carico di sostanze nocive	Richiesta:  vista l'importanza dei vigneti di collina e di montagna chiediamo che oltre alle varietà robuste vengano sostenute le varietà tradizionali nei vigneti di collina e di montagna.	Di principio sosteniamo la promozione di varietà robuste di vite e frutta, ma andrebbero pure sostenute le altre varietà tradizionali, in particolare nei vigneti di collina e di montagna, che rivestono tra le altre cose un importante ruolo a livello paesaggistico e di mantenimento e promozione della biodiversità. Occorre non perdere di vista la sostenibilità finanziaria e il potenziale di mercato delle varietà robuste, che seppur in crescita, non è competitivo con le varietà tradizionali.







**BR 11 Pflanzengesundheitsverordnung / Ordonnance sur la santé des végétaux / Ordinanza sulla salute dei vegetali (916.20)**

**Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:**  
Salutiamo positivamente le modifiche proposte.

<b>Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)</b>	<b>Antrag Proposition Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni</b>

**BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307)**

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

<b>Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)</b>	<b>Antrag Proposition Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni</b>
Art. 42, 44, 46, 47		Accogliamo con favore la ridenominazione di «aziende agricole» in «aziende di produzione primaria», in quanto ciò rende chiaro che anche gli allevamenti ittici e la produzione di insetti ne fanno parte.

**BR 13 Tierzuchtverordnung / Ordonnance sur l'élevage / Ordinanza sull'allevamento di animali (916.310)**

**Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:**

La promozione dell'allevamento è oggetto di una modifica di vasta portata. L'introduzione di un premio di conservazione per le razze di bestiame svizzere minacciate o in pericolo critico è un approccio positivo e preferibile all'attuale principio dell'annaffiatoio. Mentre il sostegno finanziario è importante per il successo della conservazione di una razza, a lungo termine la razza deve anche avere un potenziale economico interessante. Senza di esso, non ci sarà domanda. Questo è un aspetto su cui le razze svizzere da preservare devono lavorare con forza. A tal fine, dovrebbero poter contare sul sostegno intensivo della ricerca, soprattutto di Agroscope. L'UFAG svolge in questo senso un'importante funzione di guida.

Il successo della promozione dell'allevamento si basa sui 3 pilastri:

- il lavoro di allevamento per la conservazione della razza;
- il valore economico, l'attrattiva economica di una razza per il proprietario;
- il sostegno finanziario della Confederazione.

La conservazione di una razza perché è specialmente adattata a una regione o come contributo alla biodiversità, alla conservazione di una risorsa genetica sono solo due delle tante ragioni valide che giustificano lo sforzo di conservare una razza. Accogliamo quindi con favore la definizione di un contributo per la conservazione delle razze indigene minacciate o in pericolo critico. Purtroppo in base alle informazioni del rapporto esplicativo non è chiaro quali criteri saranno utilizzati per questa classificazione e quali razze di bestiame indigene ne beneficeranno e in che misura. L'importanza del nuovo contributo è quindi difficile da valutare. L'importanza delle razze indigene non deve essere sottovalutata.

<b>Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)</b>	<b>Antrag Proposition Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni</b>
Art. 23c	Richiesta:  Aumentare considerevolmente i contributi previsti	

<b>Artikel, Ziffer (Anhang)</b> <b>Article, chiffre (annexe)</b> <b>Articolo, numero (allegato)</b>	<b>Antrag</b> <b>Proposition</b> <b>Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung</b> <b>Justification / Remarques</b> <b>Motivazione / Osservazioni</b>



**BR 15 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2)**

**Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:**

Accogliamo con favore la proposta di versare direttamente ai produttori il supplemento per il latte trasformato in formaggio e quello per il foraggiamento senza insilati.

Questo cambiamento contribuisce a rendere più trasparente il prezzo del latte e evita che i supplementi vengano trattenuti dai trasformatori.

<b>Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)</b>	<b>Antrag Proposition Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni</b>

<b>Artikel, Ziffer (Anhang)</b> <b>Article, chiffre (annexe)</b> <b>Articolo, numero (allegato)</b>	<b>Antrag</b> <b>Proposition</b> <b>Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung</b> <b>Justification / Remarques</b> <b>Motivazione / Osservazioni</b>







WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique / Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica (910.181)

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
Erläuterungen zu Art. 3 cpv. 1 lett. c	<p>Cancellare la seguente frase:</p> <p>«Gli aromi utilizzati negli alimenti biologici non devono necessariamente essere biologici.»</p>	<p>La seguente frase non è comprensibile: «Gli aromi utilizzati negli alimenti biologici non devono necessariamente essere biologici.»</p> <p>La frase è in contraddizione con l'art.16j cpv. 2 lett. a dell'Ordinanza BIO. Lì è ora menzionato che gli aromi sono contati tra gli ingredienti di origine agricola, il che è comprensibile. Gli aromi non biologici dovrebbero quindi essere elencati nell'allegato 3, parte C (ingredienti non biologici di origine agricola) di quest'Ordinanza. Questo non viene fatto. L'art. 16 del Regolamento BIO (UE) 2018/848 stabilisce anche che gli atti giuridici non possono prevedere la possibilità di utilizzare sostanze aromatizzanti o preparazioni aromatiche che non sono né naturali né biologiche.</p>
Art. 3 cpv. 1 lett. c	<p>Correggere il riferimento dell'articolo all'ordinanza sugli aromi: "... che, conformemente all'articolo 10 <del>cpv.1</del>, lett. a-c, del l'Ordinanza sugli aromi ..."</p>	<p>Il riferimento all'art. 10 dell'ordinanza sugli aromi non è indicato correttamente.</p>
Art. 3e	<p>Cancellare l'art. 3e.  Elencare i requisiti di etichettatura per gli aromi non in que-</p>	<p>I requisiti speciali di etichettatura per gli aromi sono ora elencati.</p>

<b>Artikel, Ziffer (Anhang)</b> <b>Article, chiffre (annexe)</b> <b>Articolo, numero (allegato)</b>	<b>Antrag</b> <b>Proposition</b> <b>Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung</b> <b>Justification / Remarques</b> <b>Motivazione / Osservazioni</b>
	sta ordinanza, ma nel capitolo 3 (etichettatura) dell'Ordinanza BIO all'art. 18, per esempio dopo il cpv. 1.	Finora, tutte le disposizioni di etichettatura relative al biologico sono elencate nell'Ordinanza BIO. Questo dovrebbe continuare ad essere fatto così. In questo modo, tutti gli aspetti dell'etichettatura rimangono insieme, il che è più trasparente e comprensibile. Questo è anche il modo in cui è fatto nel Regolamento BIO (UE) 2018/848 (cfr. art. 30).

**WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l'hygiène dans la production primaire / Ordinanza del DEFR concernente l'igiene nella produzione primaria (916.020.1)**

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

<b>Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)</b>	<b>Antrag Proposition Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni</b>
Art. 1 cpv. 1bis e art. 2 cpv. 1bis	Richiesta di stralcio.  Se si dovesse optare per mantenere comunque i nuovi capoversi, chiediamo di correggere i termini seguenti:  1bis Le attrezzature, <del>i vani di carico dei veicoli e i contenitori</del> <b>i contenitori per il trasporto e i container</b> utilizzati per la raccolta, il trasporto o stoccaggio (...)	Le nuove disposizioni causano un onere sproporzionato sui produttori.  Dal punto di vista dei controlli, questa nuova disposizione non è verificabile. Non risulta quindi applicabile né come requisito legale né nel caso di una controversia. In linea di principio, si dovrebbe evitare di inserire nella legge regole difficilmente applicabili.  Proponiamo quindi di rinunciare all'adozione delle modifiche proposte.  La traduzione di "Transportbehälter und Container" non è corretta

<b>Artikel, Ziffer (Anhang)</b> <b>Article, chiffre (annexe)</b> <b>Articolo, numero (allegato)</b>	<b>Antrag</b> <b>Proposition</b> <b>Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung</b> <b>Justification / Remarques</b> <b>Motivazione / Osservazioni</b>





